



# **COMUNE DI M A L E O**

## **REGOLAMENTO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 29.12.2010

## TITOLO I

### ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

#### *Art. 1*

##### *Istituzione della Tassa*

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilati ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n\* 507, e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

#### *Art. 2*

##### *Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa*

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi. Il perimetro di servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione sono stabiliti dal Regolamento Comunale per il servizio di nettezza urbana. Nelle zone in cui non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa, la tassa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita: - in misura pari al 40 % della tariffa per distanze fino a 200 metri;

- In misura pari al 30 % della tariffa per distanze da 201 a 600 metri

- in misura pari al 20 % della tariffa per distanze da 601 a 1000 metri.

Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana conferendo i rifiuti nei contenitori vicini

La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito in servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione alle prescrizioni del Regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dal comma precedente.

Nelle zone esterne al centro abitato nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonera o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto di sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota corrispondente al periodo di interruzione

### Art. 3

#### *Presupposto della tassa ed esclusioni*

La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nella zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal vigente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana- Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con arca scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti a per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad Uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sottoindicati, fermo restando che la detassazione viene accordata, a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la previa documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi.

Attività	Riduzione
Studi dentistici	20%
Tipografie	30%
Industrie laboratori di meccanica	30%
Lavanderie	30%
Industrie chimiche e farmaceutiche	30%
Depositi e magazzini	30%
Industrie e laboratori tessili	30%
Ortofrutta	30%
Attività commerciali o artigianali	30%
Falegnamerie	30%
Autocarrozzerie	30%
Autofficine di riparazione veicoli	30%
Gommisti	30%
Autofficine ed elettrauto	30%
Distributori di carburante	30%
Pasticcerie	30%
Verniciatura	30%

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica e professionale la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti Organi di Stato Esteri.

#### *Art. 4*

##### *Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo*

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte di cui all'art. 3 del presente Regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupato o detentori fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

L' amministratore del condominio ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti e detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodo inferiori a 6 mesi, la tassa è dovuta da proprietario.

#### *Art. 5*

##### *Inizio e cessazione dell' occupazione a detenzione*

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un' autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre la primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l' utenza.

Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva e versata dall' amministratore come previsto dall' articolo precedente.

La cessazione nel corso dell' anno dell' occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all' abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell' anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l' utente dimostra di non aver continuato l' occupazione o la detenzione dei locali e aree ovvero se la tassa è stata assolta dall' utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d' ufficio.

## TITOLO II

### TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

#### *Art. 6*

##### *Parametri*

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata prevista per l' anno successivo per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

## Art. 7

### *Locali ed aree tassabili*

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate o interrotte rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;

- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari e di ragioneria, fotografici o a botteghe, laboratori artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;

- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie nonché negozi o locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;

- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o altri simili esercizi pubblici sottoposti a sorveglianza di pubblica sicurezza;

- Tutti i vani uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere sale d'aspetto e altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;

- tutti i vani, accessori o pertinenze così come individuati per le abitazioni private, nessuno esclusa, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n° 2 del 4° comma dell'art. 2 del D.P.R. n° 915/1982) delle caserme, stazioni ecc.;

- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini ecc).

Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo articolo 8, tutte le aree comunque utilizzate ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:

- le aree adibite a campeggi, sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco ed alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;

- i giardini .

## Art. 8

### *Locali ed aree non tassabili*

In applicazione di quanto previsto all'art- 3, comma 2, del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- i locali riservati ad impianti tecnologici ove non si abbia normalmente la presenza dell' uomo;
- le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l' applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite ad attività sportiva;
- ~ le superfici e le parti di esse ove per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti, fatto salvo quanto disposto dal 3\* comma dell'art. 3 del presente Regolamento.

## Art. 9

### *Computo delle superfici*

La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri per le aree sul perimetro interno o delle stesse al netto di eventuali costruzioni ad esso comprese.

Le superfici delle aree a verde, a qualsiasi uso adibite, sono computate al 50%.

Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

## Art. 10

### *Tariffe per particolari condizioni di uso*

La tariffa è ridotta:

a - del 30% per le abitazioni con un unico occupante;

b - del 20% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;

c - del 20% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

d - del 30% nei confronti dell' utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b), risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;

Le riduzioni tariffarie, sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione delle agevolazioni; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

## *Art. 11*

### *Agevolazioni e riduzioni*

Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all' articolo precedente, sono previste le seguenti riduzioni:

- a - per le attività produttive, commerciali e di servizi , per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con una riduzione di tariffa del 25 %;
- b - per le attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possano essere utilizzate per il riciclo o il recupero, o come materie prime secondarie, dando luogo ad entrate per il gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento ad una riduzione di tariffa del 30%;

Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

- a - i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culto ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad uso diverso da quello del culto in senso stretto;
- b - i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
- c - le abitazioni di superficie tassabile non superiore a 50 metri quadri, utilizzate da persone di età superiore ai 65 anni, sole o con coniuge pure in età superiore ai 65 anni, quando gli stessi dichiarano di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale INPS e di non essere proprietari di alcuna immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto.

Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo. Per le riduzioni previste ai punti a) e b) le domande, debitamente documentate, devono essere vagliate dal competente ufficio del servizio di nettezza urbana per valutare l'effettivo vantaggio per il servizio stesso. Si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo precedente. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni. Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dell' art 67 del D. Lgs. 507/1993 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio di cui si riferisce l'iscrizione predetta.

## *Art. 12*

### *Tassa giornaliera*

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano a detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali o aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa smaltimento da applicare in base alla tariffa giornaliera.

Ai fini del presente articolo è temporaneo l'uso inferiore a 6 mesi e non ricorrente.

La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.

Il pagamento della tassa giornaliera deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art.50 del dl. 507/93; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Sono previste le esenzioni:

1- per le occupazioni a carattere commerciale e di servizio che, come recitano i punti a e b dell' art.11, facilitino il riciclo o il recupero o lo smaltimento al gestore. La riduzione è unica ed è stabilita nella misura del 25%;

2- la occupazioni occasionali o di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per l' applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ad arco pubbliche.

### *Art. 13*

#### *Denunce*

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili redatta su appositi modelli messi a disposizione del Comune stesso.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità, l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione nelle forme di cui al comma precedente.

La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ecc aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell' occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi. In particolare dovranno essere specificati:

per le persone fisiche il cognome e nome, il codice fiscale, la data ed il luogo di nascita, il domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione;

per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o ragione sociale esatta, il codice fiscale, la sede legale effettiva, i dati identificativi e la residenza dei rappresentanti legali e delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta de parte dell' Ufficio Comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata il giorno indicato dal timbro postale.

### *Art. 14*

#### *Accertamento e controllo*

In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dell' art 71 del DL 507/93.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce, è in facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 del DL 507/93:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia municipale o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all' accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;

- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;

- richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall' art 2729 del codice civile.

## *Art. 15*

### *Riscossione*

Gli importi dovuti per il tributo e le relative addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del dl. 507/93.

Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a lire 500, per eccesso se è superiore.

Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione in fino a otto rate del carico tributario comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive, l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in un'unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del 7% per ogni semestre o frazione di semestre.

## *Art. 16*

### *Rimborsi*

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il servizio tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

## *Art. 17*

### *Sanzioni*

Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta o tardiva dichiarazione o per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del DL 507/1993.

## *Art. 18*

### *Contenzioso*

Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al DL 31.12.1992, n° 545 e al DL 31-12.1992, n° 546, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, devono essere proposti dalla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al Dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale Entrate della Lombardia, sezione staccata di Milano.

### TITOLO III

#### DISPOSIZIONI FINALI

##### *Art. 19*

##### *Disposizioni transitorie*

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso.

##### *Art 20*

##### *Abrogazioni*

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

##### *Art. 21*

##### *Norme di rinvio*

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 11.5.1993, n° 507 e successive modificazioni.

